

# COMUNE DI MASSA FERMANA

## Provincia di Fermo

### SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

#### 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 28/04/2021. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- Verifica degli stanziamenti di entrata e di uscita;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con Deliberazione n.16 del 11/06/2021 e presenta la seguente situazione:

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				126.431,20
RISCOSSIONI	(+)	310.246,43	881.878,23	1.192.124,66
PAGAMENTI	(-)	325.411,09	818.246,92	1.143.658,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			174.897,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			174.897,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	249.657,95	384.419,92	634.077,87
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				13.766,65
RESIDUI PASSIVI	(-)	164.681,17	333.342,15	498.023,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			43.890,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			13.312,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>253.748,75</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>				56.903,66
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				5.000,00
Altri accantonamenti				8.337,26
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>70.240,92</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				94.653,21
Vincoli derivanti da trasferimenti				96,10
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				14.543,15
Altri vincoli da specificare				0,00
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>109.292,46</b>
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>778,35</b>
		<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>		<b>73.437,02</b>
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020
- (6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, data prorogata al 30/11/2020 a causa dell'emergenza Covid-19, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

## 3) L'assestamento generale di bilancio

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

Con i responsabili di servizio, in base agli indirizzi formulati dall'Amministrazione sono state verificate:

- tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione tali da comportare variazioni di bilancio;
- l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

L'analisi seguente sarà influenzata da tali elementi.

#### 3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021, come risultanti dall'attività di riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta Comunale n. 18 del 11/05/2021) e dal rendiconto 2020, e risultano così composti:

<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residui passivi</b>
Titolo I	137.605,57	Titolo I	365.841,05
Titolo II	238.205,64	Titolo II	102.733,32
Titolo III	46.723,42	Titolo III	0,00
Titolo IV	174.374,89	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	603,38	Titolo VII	29.448,95
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	36.564,97		
<b>TOTALE</b>	<b>634.077,87</b>	<b>TOTALE</b>	<b>498.023,32</b>

Alla data del 21/07/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 335.477,07 (perc. 52,91%);
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 226.620,66( perc. 44,70%).

I più importanti residui attivi da incassare riguardano le entrate relative alla Tari per il quale è in corso di riscossione il ruolo 2020.

Per quanto riguarda l'addizionale irpef, il residuo attivo è stato interamente incassato.

Al momento non ci sono situazioni, oltre quelle sopra riportate, che fanno ipotizzare variazioni ai residui attivi e passivi.

Si conferma quindi una situazione di equilibrio nella gestione dei residui.

### **3.2) Equilibrio della gestione di competenza**

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- rispettato
- e garantito senza l'utilizzo di oneri di urbanizzazione.

La gestione di competenza è influenzata dalla normativa legata al sisma ed al covid 19. Alcune poste di bilancio sono di difficile previsione, anche per la loro novità, e vanno monitorate continuamente.

Occorre provvedere ad una variazione di parte corrente applicando al bilancio di Previsione 2021 la somma di €. 10.559,04 relativa all'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto 2020 ammontante ad €. 73.437,02.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, occorre prevedere una variazione in uscita applicando al bilancio di Previsione 2021 la somma di €. 21.800,04 relativa all'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto 2020 ammontante ad €. 73.437,02.

### **L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria**

Tenuto conto quanto sopra, è facilmente desumibile che:

- gli incassi realizzati e previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo:

### **3.3) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 52.000,00

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Si conferma il FCDE stanziato nel bilancio di previsione, considerato che per le motivazioni ampiamente descritte, al momento risulterebbe piuttosto complicato aggiornare il fondo sia per le esenzioni previste dalla normativa sul sisma, che dovrebbero essere ristrate dalla Stato. Resta comunque, come già anticipato, le

seguenti risorse disponibili per far fronte ad eventuali minori entrate o maggiori accantonamenti nel fondo crediti:

- FCDE accantonato nel rendiconto, in fase di approvazione, più che sufficiente rispetto ad un matematico calcolo del fondo stesso;
- Gli accantonamenti fatti, in modo prudente, sul risultato di amministrazione

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### 3.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

### 3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2021, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione, compresa la variazione prevista in sede di riequilibrio/assestamento presenta:

- un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, da poter utilizzare da qui a fine anno.

### 3.7) Risultato presunto di amministrazione

---

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
- Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

Alla luce di quanto sopra, si accerta un equilibrio nella gestione, e un risultato presunto positivo.

#### **4) Adozione provvedimenti di riequilibrio**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio di parte corrente è assicurata, mediante la variazione di bilancio, nella quale viene applicato l'avanzo di amministrazione disponibile per €. 10.559,04 per compensare maggiori o minori entrate e maggiori o minori spese. Inoltre, viene applicato l'avanzo disponibile per €. 21.800,04 per finanziare maggiori spese in conto capitale.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

#### **4.1) Risultato di amministrazione**

Note conclusive: occorre monitorare l'andamento delle entrate, e assicurare fino al termine dell'esercizio l'equilibrio finanziario e il pareggio con le risorse disponibile o che verranno messe a disposizione, fino al termine dell'esercizio.

Massa Fermana, lì 21/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
(Gilberto Caraceni)

The image shows the official seal of the Comune di Massa Fermana, which is circular and contains the text "COMUNE DI MASSA FERMANA" around the perimeter. Overlaid on the seal is a blue ink signature. To the right of the seal, the text "Responsabile del Servizio Finanziario" and "(Gilberto Caraceni)" is printed. A horizontal dotted line extends from the bottom of the seal to the right.